



FEDERAZIONE ITALIANA CART'S Associazione Sportiva Dilettantistica

Ufficio Giustizia Sportiva – Giudice Unico

e-mail: segreteria.sportiva@fics.it

## DELIBERA GU/01/16 DEL 15.04.2016

Al Presidente Federale  
Ai Consiglieri Federali  
Al tesserato Crescini Roberto

E p.c. alla Segreteria Sportiva  
Loro Sedi

Il Giudice Unico, secondo quanto stabilito dall'art.22 comma 3 dello statuto che lo indica come organo di omologazione dei risultati trasmessi dagli Ispettori di Gara nelle manifestazioni ufficiali della F.I.C.S., nonché organo di amministrazione della Giustizia Sportiva di prima istanza;

Letti i regolamenti e le circolari in corso di validità ed in particolare il Regolamento di Giustizia e Disciplina all'articolo 3.4, e la circolare GU 01 del 27.04.2013;

Analizzata la richiesta formale, indirizzatami dal concorrente Crescini Roberto che richiede deroga al limite di peso;

P.Q.M.

Si decide di:

- a **Concedere deroga di 20 Kg.** dal limite di peso regolamentare al concorrente **Crescini Roberto categoria Folk.**;
- b Tramutare, in base alla circolare sopracitata, tale deroga in penalità a tempo quantificabile in **0,30 secondi a manche ed a kilometro intero** (0,60 secondi sulla somma delle due migliori manche) che andranno sommati al tempo realizzato normalmente. A titolo puramente esemplificativo per un percorso di 1,6 km. la giusta penalità sarà quella prevista fino a 2 km. e pertanto 0,60 a manche, per un percorso di 0,9 km la penalità sarà di 0,30 secondi a manche;



- c Incaricare il concorrente stesso di esibire tale delibera all'IDG designato il quale provvederà a comunicare la penalità ai cronometristi incaricati;
- d Rimarcare che la responsabilità del buon fine di tale deroga è totalmente in carico al concorrente. Eventuale dimenticanza di comunicazione all'IDG comporterà, in caso di verifica non conforme, la penalità prevista come pure si rimarca che il nuovo limite concesso non ammette tolleranze;
- e Ricordare che è sempre facoltà del concorrente rinunciare a tale deroga qualora riuscisse a rientrare nel peso regolamentare, nel qual caso non dovrà presentare tale delibera all'IDG;
- f Incaricare la Segreteria della comunicazione presente, appellabile nei modi e tempi prescritti e che tale deroga vale per il **solo anno 2016**.

Dalla propria sede li 15.04.2016

Il Giudice Unico  
Ceccon Dr. Claudio

(documento spedito elettronicamente con firma digitale legale certificata)